



COMUNE DI FIESCO  
Provincia di Cremona

Fiesco, 13/02/2017  
Prot. 725

Al Sig. Sindaco  
Ai Componenti della Giunta Comunale  
Ai Responsabili dei Servizi Comunali  
Sede

**Oggetto: nuovo accesso agli atti amministrativi (FOIA).**

La presente per portare a conoscenza sia gli Organi che le P.O. in indirizzo che a decorrere dal 23 dicembre 2016 è stato istituito il c.d. "accesso agli atti generalizzato" (avvenuto a mezzo del FOIA - Freedom of information act) che trova il suo fondamento giuridico nel D.Lgs n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs n. 97/2016 (F.O.I.A.).

Detto accesso generalizzato - istituito in nome della massima trasparenza - prevede la possibilità, da parte di tutti i cittadini, di accedere e visionare liberamente dati e documenti in possesso della P.A..

Pertanto chiunque può esercitare il diritto di "accesso generalizzato" che si concretizza nella richiesta totalmente gratuita e non motivata di visionare atti ed informazioni detenute, nel caso in specie, dall'Amministrazione locale (Ente Comune).

Il nuovo accesso generalizzato è espressione di partecipazione attiva all'operato della Pubblica Amministrazione al fine di migliorarlo e prevenire la corruzione o altri comportamenti "truffaldini".

L'istanza di accesso generalizzato può essere presentata a mano, a mezzo posta, fax o email, quest'ultima secondo le modalità previste dal CAD (art. 65, D.Lgs n. 82/2005, che si allega alla presente).

E' chiaro che si sta parlando del diritto di accesso ai documenti detenuti dall'Amministrazione per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale.

**Procedimento:**

La richiesta va rivolta all'Ufficio che materialmente detiene i dati, le informazioni o i documenti. L'Ufficio ha 30 giorni per accogliere o rifiutare l'istanza. Opera il silenzio-assenso, nel caso di mancata pronuncia entro tale termine.

**Endoprocedimento:**

Valutazione se la richiesta di accesso possa creare "danno" ad altri soggetti (c.d. controinteressati) (esempio: nel caso di accesso ad una graduatoria concorsuale i controinteressati sono i soggetti che ci precedono in graduatoria) nel qual caso si ha l'obbligo di comunicazione agli stessi della richiesta di accesso, assegnando il termine di 10 giorni per fare opposizione alla nostra istanza di accesso.

Durante questo periodo il termine di 30 giorni viene sospeso e decorrerà nuovamente una volta scaduti i 10 giorni.

L'Amministrazione deve motivare il diniego di accesso; contro detto rifiuto il cittadino può chiedere il riesame (con apposita istanza) al R.P.C.T. (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza).



## COMUNE DI FIESCO Provincia di Cremona

Se anche quest'ultimo confermerà il diniego, potrà ricorrere al difensore civico competente per territorio o al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale). L'istanza di accesso agli atti è negata per evitare che da ciò derivi pregiudizio ad interessi pubblici (segreto di Stato; materia di sicurezza pubblica e ordine pubblico; sicurezza nazionale; difesa e questioni militari; relazioni internazionali; politica e stabilità economica e finanziaria dello Stato; conduzioni di indagini su reati; svolgimento attività ispettive) e privati (protezione dei dati personali; libertà e segretezza della corrispondenza; interessi economici e commerciali di una persona e o di una società; il diritto d'autore; la proprietà intellettuale e i segreti commerciali).

In sintesi l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha delineato ben tre tipologie di accesso agli atti nella circolare numero 1309 del 28.12.2016, cui è possibile accedere in amministrazione trasparente – altri contenuti - accesso civico;

- 1° accesso documentale: consiste nel classico e tradizionale accesso agli atti amministrativi. La richiesta proviene da un soggetto che abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. La richiesta va motivata (l'istanza deve provenire dal soggetto che partecipa ad un procedimento amministrativo).
- 2° accesso civico: tale diritto discende dall'obbligo della P.A. di pubblicare determinati documenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito internet. Pertanto ogni cittadino può richiedere al Comune inadempiente la pubblicazione di quegli atti e documenti che è tenuto a pubblicare.
- 3° accesso generalizzato: accesso in vigore dal 23 dicembre 2016 (FOIA). Il cittadino lo può esperire senza che abbia un particolare interesse, anche solo per conoscere l'operato dell'Ente e prevenire fenomeni illeciti (corruttivi).

Eventuali modifiche legislative ed interpretazioni dell'ANAC in materia saranno comunicate stesso mezzo.

La presente circolare è altresì pubblicata in Amministrazione Trasparente → altri contenuti → accesso civico unitamente alla delibera numero 1309 del 28.12.2016 dell'Anac denominata "Linee guida Foia e Accesso civico".

Responsabile della trasparenza è il Segretario Comunale Dott. Fabio Malvassori  
Tel. ufficio 0374/370014 e-mail: [protocollo@comune.fiesco.cr.it](mailto:protocollo@comune.fiesco.cr.it)

Competente a ricevere le informazioni o il dato richiesto è il responsabile del servizio interessato. in caso di inerzia del responsabile del servizio interessato il titolare dell'esercizio del potere sostitutivo è il Segretario Comunale



**Il Segretario Comunale  
Dott. Fabio Malvassori**

Si allega (ad uso esclusivo dei Responsabili di Servizio) fac-simile di "Istanza di accesso generalizzato".



COMUNE DI FIESCO  
Provincia di Cremona

**Istanza per l'accesso agli atti amministrativi ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (F.O.I.A.).**

All'Ufficio \_\_\_\_\_  
del Comune di Fiesco

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_  
in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_  
fax \_\_\_\_\_ indirizzo email (o PEC) al quale inviare eventuali comunicazioni

in qualità di \_\_\_\_\_ (se agisce per conto di una società)

**CHIEDE**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, di:

- prendere visione dei seguenti documenti \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(indicare i documenti o le informazioni a cui si vuole accedere o gli estremi che ne consentano l'individuazione da parte dell'ufficio);

- ottenere copia semplice in formato cartaceo / su cd / tramite posta elettronica dei seguenti documenti \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- ottenere copia autentica dei seguenti documenti \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(per le copie autentiche occorre verificare se si deve pagare il bollo).

Si allega copia documenti di riconoscimento.

Distinti saluti.

Fiesco, \_\_\_\_\_

Firma del Richiedente  
\_\_\_\_\_

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

"Codice dell'amministrazione digitale"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005 - Supplemento Ordinario n. 93

Art. 65.

Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato;

b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non e' più consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera c).

4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente:

«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».